

STATUTO REGIONALE DELLA CALABRIA APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA REGIONALE NELLA SEDUTA
DEL 28 LUGLIO 2008

Capo I – Principi Generali

Articolo 1

Manifesto politico

1. Il Partito democratico della Calabria ha natura federale ed è fondato sull'autonomia politica e programmatica dei suoi diversi livelli organizzativi, a garanzia della specificità della Regione, della cultura del popolo calabrese e del principio unitario, fondamento della Costituzione della Repubblica.

2. Il Partito democratico della Calabria riconosce come elementi fondanti per la propria azione politica i valori ed i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica ed in particolare, nella sua articolazione federale, riconosce e promuove il principio della sussidiarietà, di cui all'art.118 della Costituzione e di equiordinazione tra lo Stato, le Regioni e le altre Autonomie locali, di cui all'art. 114 della Costituzione.

3. Il Partito democratico della Calabria si riconosce nei principi dello Statuto della Regione Calabria e in particolare nel Titolo I recante i principi fondamentali e nel Titolo II recante norme sulla partecipazione popolare.

4. Il Partito democratico della Calabria ispira la propria azione politica agli ideali democratici legati alle culture socialista, ambientalista, liberal-democratica e cattolico-democratica che hanno solide radici tra la gente di Calabria.

5. Il Partito democratico della Calabria promuove la crescita di una società responsabile e consapevole, fondata sulla valorizzazione della persona umana, alimentata da un fecondo confronto tra le comunità ed i corpi intermedi. Il Partito democratico della Calabria rifiuta fermamente ogni tipo di discriminazione ed è accanto a quanti, individui e movimenti, operano per l'affermazione dell'uguaglianza e per la tutela dei più deboli.

6. Il Partito democratico della Calabria afferma il principio di legalità come condizione prioritaria della vita civile, economica e politica, promuovendo un sano ed equilibrato sviluppo della Regione. Ripudia la 'ndrangheta ed ogni altra forma di criminalità anche organizzata e persegue l'obiettivo della massima trasparenza dell'azione pubblica così da rendere dignitosa e sicura la vita di tutti i cittadini.

7. Il Partito democratico della Calabria riconosce come aspetti fondanti della sua azione il lavoro e la solidarietà e individua, tra le priorità, un forte impegno a creare le condizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori ed il giusto e necessario sostegno ai cittadini che fanno impresa.

8. Il Partito democratico della Calabria è impegnato a promuovere azioni permanenti ed efficaci di valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, quali obiettivi irrinunciabili della propria azione politica fondata su

una solida coscienza ecologica diretta a preservare le risorse naturali e difendere l'equilibrio del territorio calabrese.

9. Il Partito democratico della Calabria assume le primarie come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica. A tal fine promuove la partecipazione attiva di tutte le proprie elettrici ed i propri elettori ed affida loro le decisioni che riguardano l'indirizzo politico e l'elezione delle più importanti cariche interne, così come successivamente disciplinato, e la scelta delle candidature per le più importanti cariche istituzionali, affinché le stesse traggano legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini elettori e ciò anche nell'intento di perseguire il principio di separazione tra ruoli istituzionali e principali cariche di partito. Il Partito democratico della Calabria promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione comune degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.

10. Il Partito democratico della Calabria si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione delle donne alla attività politica, assicurando e sostenendo, anche finanziariamente e a tutti i livelli, la presenza paritaria di genere nelle assemblee e negli organi collegiali del Partito, e a favorire la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive. Il Partito democratico della Calabria persegue l'obiettivo del raggiungimento delle parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e di Partito.

11. Il Partito democratico della Calabria ritiene che i giovani siano una risorsa fondamentale della vita del Partito sulla quale costruire una grande forza politica radicata sul territorio ed in grado di rappresentare gli interessi più ampi in cui si articola la società italiana; conseguentemente favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale della Calabria.

12. Il Partito democratico della Calabria considera il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche come una risorsa essenziale della sua vita democratica, riconoscendo loro pari dignità. Inoltre riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, l'origine etnica. Il Partito democratico della Calabria promuove, in coerenza con il Codice Etico e con le norme statutarie nazionali, la trasparenza, la contendibilità e il ricambio delle cariche politiche ed istituzionali e si impegna a garantire la rappresentatività dei territori. Il Partito democratico ritiene che ogni decisione formale debba essere assunta attraverso il voto personale e diretto.

13. Il Partito democratico della Calabria si propone come forza di governo per la Regione e per gli enti locali e predispone un proprio programma, impegnandosi a realizzarlo, nel riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni. Il Partito rispetta e valorizza le specificità locali e si impegna a svolgere un efficace ruolo di collegamento tra centro e periferia. Conseguentemente articola la sua struttura in maniera idonea e funzionale.

Articolo 2

Soggetti fondamentali della democrazia interna del Partito democratico della Calabria.

1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.

2. Per «iscritte/iscritti» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti in Calabria ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettrici/elettori» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti in Calabria, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

4. Tutti le elettrici e gli elettori del Partito Democratico hanno diritto di:

- a - partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale, nonché ai livelli territoriali inferiori;
- b - partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
- c - avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
- d - prendere parte a Forum tematici;
- e - votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
- f - avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
- g - prendere parte alle assemblee dei circoli;
- h - ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

5. Le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:

- a - partecipare all'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello regionale;
- b - essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
- c - votare nei referendum riservati agli iscritti;
- d - partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
- e - avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
- f - essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;

- g - avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
- h - sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.

6. Tutte le elettrici e gli elettori del Partito Democratico hanno il dovere di:

- a - favorire l'ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
- b - sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
- c - aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
- d - essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo.

7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:

- a - partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
 - b - contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
 - c - favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti
- a - tutti gli elettori; rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

8. L'iscrizione al partito così come la registrazione nell'Albo delle elettrici e degli elettori possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. Sono esclusi dalla registrazione nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altri partiti politici all'interno di organi istituzionali elettivi. Qualora la Commissione di garanzia abbia cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate ne decreta la cancellazione e stabilisce un congruo termine entro il quale tali persone non possono nuovamente chiedere di essere registrate.

Capo II – Organi Regionali

Composizione, modalità di elezioni, funzioni degli organi regionali

Articolo 3

Organi regionali

1. Sono organi del PD della Calabria:

- Il Segretario regionale
- l'Assemblea regionale
- il Presidente dell'Assemblea regionale
- La Direzione regionale
- l'Esecutivo regionale
- il Tesoriere
- la Commissione regionale di Garanzia

La composizione degli organi collegiali deve osservare la parità di genere, pena la loro decadenza; qualora gli stessi organi siano monocratici occorre rispettare inderogabilmente il principio dell'alternanza di genere tra le cariche.

Articolo 4

Segretario regionale

1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito ed esprime l'indirizzo politico definito dalla piattaforma approvata dall'Assemblea al momento dell'elezione.

2. Il Segretario regionale in carica non può essere rieletto qualora abbia espletato due mandati pieni.

3. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del mandato, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario, ovvero può procedere al suo scioglimento. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, il nuovo Segretario deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva ai 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni e indice l'elezione non oltre i tre mesi successivi alla data delle dimissioni.

Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la predetta maggioranza si procede allo scioglimento dell'Assemblea.

4. L'Assemblea regionale, su mozione motivata proposta da almeno un terzo dei componenti ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, può sfiduciare il Segretario. In tal caso si procede a nuove elezioni per l'Assemblea ed il Segretario.

Articolo 5

Assemblea regionale

1. L'Assemblea Regionale è composta da 180 componenti eletti nelle cinque province, in ragione dei voti conseguiti, secondo il metodo proporzionale, comunemente noto come Imperiali.

Il Segretario regionale fa parte di diritto dell'Assemblea regionale

Sono membri, senza diritto di voto:

- Il Presidente della Regione, se aderente al partito ovvero il Capogruppo
- I Segretari provinciali
- Il Consiglieri e Assessori regionali
- I Presidenti delle Province, se aderenti al Partito, ovvero i Capigruppo
- I Sindaci dei Comuni capoluogo, se aderenti al Partito, ovvero i Capigruppo
- I Vice-segretari regionali
- Il Tesoriere regionale
- Il Responsabile dell'Organizzazione giovanile
- I Parlamentari eletti in Calabria
- Gli ex Parlamentari aderenti al PD

2. L'Assemblea regionale è l'organo d'indirizzo e controllo dell'attività politica ed ha competenza in materia di organizzazione e di funzionamento di tutti gli organi regionali. Definisce gli ambiti essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei livelli intraregionali. Approva la relazione del Segretario e si esprime su questioni di particolare rilevanza.

3. L'Assemblea si avvale, per esprimere l'indirizzo politico, del voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, sia attraverso sedute plenarie, sia attraverso commissioni.

Il voto può essere espresso, solo per finalità consultive, in caso di necessità ed urgenza anche per via telematica.

4. Il funzionamento dell'Assemblea è regolato da apposito regolamento approvato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente.

Qualora nessun candidato abbia raggiunto un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti dell'Assemblea, si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti.

Il Presidente nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati dell'elezione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal suo Presidente ogni 3 o 4 mesi. Almeno una volta all'anno il Segretario è chiamato a relazionare sullo stato di attuazione del progetto politico.

In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente ove lo richiedano il Segretario o un quinto dei componenti dell'Assemblea entro venti giorni dalla richiesta.

6. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, del Segretario o di un quinto dei suoi componenti può istituire commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione della vita interna del Partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

7. L'ufficio di presidenza può invitare rappresentanti istituzionali del territorio o soggetti di riconosciuta esperienza professionale o accademica o di comprovata esperienza a partecipare alla discussione nell'Assemblea, nelle commissioni, nei forum.

Articolo 6

Durata dei mandati del Segretario e dell'Assemblea regionale

1. Il Segretario regionale del Partito ed i componenti della Assemblea regionale durano in carica quattro anni.

2. L'elezione del Segretario e dell'Assemblea si svolgono a distanza di due anni dall'elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionale, secondo quanto stabilito dall' art. 15 dello Statuto nazionale.

3. Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente dell'Assemblea regionale convoca l'Assemblea elettorale.

Articolo 7

Direzione regionale

1. La Direzione regionale è organo di attuazione dei deliberati dell'Assemblea regionale ed è organo d'indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge funzioni di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario regionale e ai membri dell'Esecutivo.

2. La Direzione regionale è composta oltre che dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, da 50 membri eletti con voto segreto e metodo proporzionale dall'Assemblea regionale, nella prima riunione successiva alle primarie.

3. Fanno, altresì, parte della Direzione regionale, senza diritto di voto: i Vicesegretari; il Tesoriere; il rappresentante dell'organizzazione giovanile; i Consiglieri regionali; il Capogruppo dell'Assemblea regionale; i Parlamentari eletti in Calabria; I membri di governo aderenti al PD in Calabria; il Presidente della Regione Calabria, se aderente al PD; i Presidenti delle Province se aderenti al PD; i Sindaci delle città capoluogo se aderenti al Partito.

4. La Direzione regionale può dar vita ad una articolazione di organi interni per organizzare la propria attività.

5. La Direzione regionale è presieduta dal Segretario regionale, che lo convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 8

Vicesegretari regionali

1. Il Segretario regionale può, all'atto della proclamazione, proporre all'Assemblea regionale l'elezione di uno o più Vicesegretari.

2. I Vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.

Articolo 9

Esecutivo regionale

1. L'Esecutivo regionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.

2. L'Esecutivo regionale è composta da non più di 14 membri, nominati dal Segretario, tenendo conto della pari rappresentanza dei generi nonché delle opzioni politiche. Il Segretario Regionale ne dà comunicazione alla Direzione regionale nella sua prima seduta. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell'Esecutivo, dandone motivata comunicazione alla Direzione.

3. L'Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

Articolo 10

Commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia ha funzioni di vigilanza sulle regole del Partito e sull'applicazione dello Statuto e delle norme regolamentari.

2. Sono legittimati a presentare istanze alla commissione tutti i componenti degli organi di Partito e gli eletti nelle istituzioni, nonché gli iscritti e gli elettori secondo le modalità previste dal regolamento, di cui si doterà la commissione medesima.

3. La commissione è composta da 5 membri eletti dall'Assemblea tra gli iscritti di comprovata e riconosciuta competenza ed indipendenza.

4. La Commissione di garanzia regionale, svolge anche le funzioni di organo disciplinare e come tale promuove, nei confronti degli iscritti che violano le disposizioni generali dello Statuto nazionale, o le disposizioni dello Statuto regionale, o il codice etico o la carta dei valori, di propria iniziativa o su sollecitazione scritta e motivata di anche uno solo degli iscritti, l'azione disciplinare, secondo le norme del regolamento che verranno predisposte e che dovranno comunque prevedere un meccanismo di contestazione dell'addebito ed una convocazione del proposto al provvedimento disciplinare, per consentire l'esercizio della difesa.

Articolo 11

Integrazione dell'Assemblea nazionale e autonomia decisionale

1. In ogni sua competenza, ad esclusione di quelle previste dallo Statuto nazionale art.3 commi 2 e 7, la composizione dell'Assemblea nazionale è integrata da rappresentanti regionali.

2. Alla Calabria spettano 5 seggi oltre quelli che saranno distribuiti secondo l'art. 4 comma 2 dello Statuto nazionale.

3. L'elezione dei rappresentanti di cui ai commi precedenti avviene con metodo proporzionale da parte dell'Assemblea regionale.

Articolo 12

(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. L'elezione del Segretario regionale e dei componenti dell'Assemblea è disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il procedimento si articola in due fasi.

La prima fase si conclude con la Convenzione regionale, nell'ambito della quale le candidature e le relative piattaforme programmatiche sono sottoposte ad una consultazione preventiva degli iscritti.

3. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il maggior numero di consensi tra gli iscritti, sempre che questi superino il 15% dei voti validamente espressi.

4. Il Segretario e l'Assemblea sono eletti dagli elettori, con voto personale, diretto e segreto. Per l'elezione dell'Assemblea, ogni elettore non può esprimere più di una preferenza per genere.

5. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario regionale ed a componente dell'Assemblea regionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.

6. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.

L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell'indizione dell'elezione e presenti nell'Anagrafe degli iscritti per come previsto al precedente punto 5 del presente articolo.

L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori o che facciano richiesta d'iscrizione all'Albo al momento del voto, così come previsto dal precedente art. 2.

7. I Regolamenti per l'elezione degli organi dirigenti provinciali e locali sono approvati dalla Direzione regionale, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia.

Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, ed essere garantita la regolarità del voto e dello scrutinio.

8. Il Regolamento stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione regionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori.

9. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste in base al metodo proporzionale, comunemente noto come Imperiali. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell'ambito delle circoscrizioni regionali.

Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale dovrà prevedere le modalità di svolgimento dei confronti pubblici tra i candidati.

10. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea regionale lo proclama eletto in apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

CAPO III

Livelli territoriali e locali

Articolo 13

(Livelli territoriali)

1. Il Partito democratico è organizzato su tre livelli territoriali: provinciale, comunale e di circolo.

La Direzione regionale può, sentita la Direzione Provinciale, individuare un'articolazione organizzativa comprensoriale, comprendente territori della stessa provincia.

Sono organi provinciali:

a) Il Segretario provinciale;

b) L'Assemblea provinciale, la cui composizione verrà determinata dalla direzione regionale, tenuto conto della peculiarità dei territori;

- c) La Direzione provinciali, composta da un numero di membri non superiore al 25% dei componenti l'Assemblea Provinciale;
- d) L'Esecutivo provinciale;
- e) Il Presidente dell'Assemblea provinciale;
- f) il Tesoriere provinciale;
- g) La Commissione provinciale di garanzia.

2. Sono organi comunali:

- a) Il Segretario
- b) Il Coordinamento
- c) L' Esecutivo
- d) Il Tesoriere

Sono organi del circolo:

- a) Il Segretario
- b) L'Assemblea
- c) Il Coordinamento.

La composizione degli organi collegiali deve osservare la parità di genere; qualora gli stessi organi siano monocratici, occorre rispettare inderogabilmente il principio dell'alternanza di genere tra le cariche.

Articolo 14

Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale ha funzione d'indirizzo generale della politica del Partito sul territorio di competenza nell'ambito dell'autonomia definita dall'Assemblea regionale secondo l'art. 21 del presente Statuto.

2. L'Assemblea provinciale è eletta con il metodo delle primarie;

3. Sono componenti di diritto:

- Il Segretario provinciale
- Il Presidente dell'Assemblea provinciale

4. Sono, inoltre, membri, senza diritto di voto:

- I Vicesegretari
- Il Tesoriere
- Il rappresentante dell'Organizzazione giovanile
- Il Capogruppo dell'amministrazione provinciale
- Il Presidente dell'amministrazione provinciale, se aderente al Partito
- I Sindaci se aderenti al Partito democratico
- I Parlamentari.

5. Possono essere eletti componenti dell'assemblea provinciale gli eletti nelle amministrazioni di ogni ordine e grado che svolgono il loro mandato sul territorio provinciale.

6. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il suo Presidente

Articolo 15

Segretario provinciale

1. Il Segretario provinciale rappresenta il Partito democratico sul territorio e indica la linea politica secondo i principi di autonomia sanciti dall'art. 21 del presente Statuto.

2. Il Segretario è eletto attraverso il metodo delle primarie.
3. L'elezione del Segretario provinciale e dell'Assemblea provinciale è disciplinata da un Regolamento approvato dalla Direzione regionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Le candidature alla carica di Segretario devono essere sottoscritte da almeno trecento iscritti al Partito nell'ambito territoriale provinciale.
5. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario provinciale ed a componente dell'Assemblea provinciale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione ed inseriti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
6. Il Segretario e l'Assemblea sono eletti con un turno unico dagli iscritti e dagli elettori con voto personale, diretto e segreto.
7. Le candidature a Segretario provinciale vengono presentate in collegamento con liste di candidati rigide e concorrenti a componente dell'Assemblea, sulla base di piattaforme politiche-programmatiche. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.
8. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell'indizione dell'elezione e presenti nell'Anagrafe degli iscritti alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
9. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori o che facciano richiesta d'iscrizione all'Albo al momento del voto.
10. Per l'elezione dell'Assemblea provinciale deve essere in ogni caso garantita la pari rappresentanza di genere, la segretezza e la regolarità del voto e dello scrutinio.
11. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, l'Assemblea provinciale lo proclama eletto in apertura della prima seduta; in caso contrario viene indetto in quella seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea. E' proclamato eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 16

Direzione provinciale

1. La Direzione provinciale è organo di esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e di indirizzo politico.
2. I membri della Direzione sono eletti con metodo proporzionale dall'Assemblea.

3. La Direzione, ai sensi del proprio regolamento, approvato a maggioranza dei suoi componenti, assume proprie determinazioni attraverso mozioni e ordini del giorno.

Articolo 17

L'Esecutivo provinciale

1. L'Esecutivo provinciale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.

2. L'Esecutivo provinciale viene nominato dal Segretario, tenuto conto della pari rappresentanza dei generi nonché delle opzioni politiche. Il Segretario provinciale ne dà comunicazione alla Direzione nella prima seduta successiva alla nomina. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell'Esecutivo, dandone motivata comunicazione alla Direzione.

3. L'Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

Articolo 18

Commissione di Garanzia

1. La commissione di garanzia provinciale è composta da 5 membri eletti dall'Assemblea tra gli iscritti aventi le medesime qualità previste per il livello regionale e nazionale.

Per la sua funzione e per le modalità di organizzazione dei propri compiti si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 33.

Articolo 19

Circoli

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del Partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, ed in Circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro e/o di studio.

Di norma in ciascun territorio comunale, in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio o di ateneo può essere costituito un solo Circolo.

Eventuale diversa articolazione può essere stabilita dalla Direzione provinciale, d'intesa con il Segretario regionale.

In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri diritti ai sensi del presente Statuto.

Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

2. In ogni comune e in ogni circoscrizione di comuni con più di 50.000 abitanti deve essere previsto almeno un circolo territoriale di base.

3. I Circoli hanno un'Assemblea degli iscritti, un Coordinatore ed un coordinamento, quest'ultimo soltanto nei circoli afferenti a seggi superiori a 250 votanti.

L'organizzazione e il funzionamento dei Circoli sono disciplinati da regolamenti approvati dalla relativa Assemblea territoriale nei limiti di autonomia previsti dall'Assemblea regionale.

4. Resta ferma la facoltà, prevista dallo Statuto nazionale, di iscriversi a Circoli on-line, costituiti sulla rete internet, ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.

Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri diritti ai sensi del presente Statuto.

5. Il Segretario del circolo è eletto a scrutinio segreto dagli iscritti a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione.

Nel caso nessun candidato ottenga la maggioranza dei voti si procede al ballottaggio tra i primi due.

6. Il Coordinamento è eletto dall'Assemblea con metodo proporzionale.

Articolo 20

Unione cittadina

1. L'Unione cittadina è la sede del coordinamento del Partito nella città. Gli organi di rappresentanza e di direzione dell'Unione hanno il compito di raccordare l'attività dei circoli e di promuovere sintesi politica sia per quanto attiene l'indirizzo politico, sia per quanto attiene le scelte dei propri rappresentanti istituzionali.

2. Il Segretario cittadino ha funzione di coordinamento tra i segretari dei circoli che insistono sul territorio comunale ed è eletto a scrutinio segreto dagli iscritti dei circoli del comune.

3. Il Coordinamento è composto dai segretari di Circolo;

4. L'Esecutivo cittadino è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea degli iscritti del comune ed è eletto da ciascun circolo in base al numero degli iscritti.

5. Il Segretario cittadino e l'Esecutivo svolgono attività politica attraverso un rapporto sinergico tra i circoli e le rappresentanze istituzionali. Gli stessi organi possono proporre alla Direzione provinciale una diversa articolazione territoriale cittadina, ivi compresa la costituzione di nuovi circoli o il loro eventuale accorpamento.

Articolo 21

(Autonomia degli organi territoriali e locali)

1. Gli organi territoriali e locali hanno autonomia politica ed organizzativa relativa alle funzioni assegnate loro dal presente Statuto, comprese le alleanze elettorali a livello provinciale e comunale.

Nel caso vengano assunte decisioni che comportino un'alleanza con partiti non coalizzati con il Partito democratico in ambito nazionale, l'organo

territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario del livello territoriale immediatamente superiore.

In caso di rilievi o di richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere tempestivamente motivandola in modo esaustivo.

2. Gli organi regionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli territoriali e locali qualora la loro attività possa arrecare pregiudizio ai valori fondamentali del Partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico, approvati dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 22

(Poteri sostitutivi)

1. Per assicurare e garantire il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al Partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o regolamentari o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei componenti dell'Assemblea territoriale corrispondente, sentito il parere della relativa Commissione di garanzia, l'Assemblea regionale può convocare l'elezione anticipata dell'Assemblea e del Segretario territoriale, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.

Nel caso in cui analoghe violazioni o omissioni si verificano a livello locale, interviene l'Assemblea territoriale di livello immediatamente superiore, di intesa con l'Assemblea regionale, se si tratti di capoluoghi.

2. In caso di ripetute violazioni statutarie o regolamentari o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per un periodo non superiore a sei mesi.

CAPO IV

Primarie per la scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 23

(Elezioni primarie)

1. Gli elettori già registrati nell'Albo, nonché quelli che lo richiedano, previa iscrizione all'Albo al momento del voto, partecipano alle elezioni primarie indette dal Partito democratico per la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.

2. Le candidature per le assemblee rappresentative a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo avvengono con il metodo delle primarie, ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica, nel rispetto dei principi di:

- a) uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
- b) rappresentanza paritaria tra donne e uomini;
- c) pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) rappresentatività sociale e politica dei candidati;
- g) pubblicità della procedura di selezione.

3. Sono selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione.

4. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del 20% dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al 10% degli iscritti nel relativo ambito territoriale.

5. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del venti per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero da un numero di sottoscrizioni pari almeno al dieci per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.

6. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.

7. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dallo apposito Regolamento nazionale, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto della consultazione elettorale.

8. La Direzione regionale può approvare un apposito Regolamento per lo svolgimento delle Primarie.

CAPO V

Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 24

(Codice etico)

1. Non possono aderire al Partito democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidati a cariche interne del Partito o essere candidati dal Partito a cariche istituzionali coloro che risultino esclusi sulla base del Codice etico.

Articolo 25

Incandidabilità e incompatibilità

1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito democratico.

2. Non è ricandidabile da parte del Partito democratico per la carica di Parlamentare europeo e nazionale e di Consigliere regionale e provinciale chi ha ricoperto detta carica per tre mandati pieni e consecutivi.

3. Gli iscritti al Partito democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

4. Gli iscritti al Partito democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un'Assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istituzionale principale deve essere versata alla Tesoreria del Partito al livello territoriale

corrispondente all'incarico principale, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto.

5. La carica di Consigliere regionale o provinciale e quella di consigliere di un Comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell'indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del Partito del livello provinciale corrispondente.

6. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere deliberate dall'Assemblea dell'organo territorialmente competente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata della Direzione del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.

7. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, sulla base di una relazione che evidenzia in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dell'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all'attività del Partito democratico attraverso l'esercizio della specifica carica in questione.

Articolo 26 (Doveri degli eletti)

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Partito versando alla tesoreria del livello territoriale corrispondente una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito democratico e di decadenza dei diritti associativi.

3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

4. Gli eletti si impegnano a seguire criteri di trasparenza, competenza, merito e comprovata capacità, per la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti e di ogni altra carica politico-istituzionale. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.

5. I gruppi del Partito democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.

CAPO VI

Democrazia diretta e formazione politica

Articolo 27

Forum tematici

1. L'Assemblea regionale, su proposta del Segretario, disciplina e istituisce i Forum tematici regionali, luoghi di partecipazione, elaborazione politica di cittadini, elettori, iscritti e amministratori, ne individua le materie di competenza, e ne definisce l'organizzazione, la composizione e la durata, favorendo il pluralismo e la circolazione delle idee anche mediante l'uso di strumenti informatici.

2. Le proposte programmatiche dei Forum tematici costituiscono riferimento per le scelte politiche degli organi dirigenti del PD e vengono inserite all'ordine del giorno dei lavori dell'Esecutivo regionale entro due mesi dalla loro presentazione. Sulle stesse proposte l'Esecutivo esprime una motivata valutazione.

3. I criteri e le modalità previsti dal presente articolo si applicano ai Forum tematici promossi dai livelli territoriali e locali del Partito.

Articolo 28

Conferenza permanente delle donne democratiche della Calabria

1. La Conferenza permanente delle donne democratiche è composta dalle iscritte e dalle elettrici che ne condividono le finalità.

2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica e di elaborazione di proposte programmatiche.

3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

Articolo 29

Partecipazione dei giovani, organizzazione e Carta di cittadinanza

1. Il Partito democratico della Calabria riconosce nella partecipazione dei giovani un valore irrinunciabile all'attività ed all'iniziativa politica del Partito stesso, ed in tal senso opera affinché tale partecipazione sia favorita e sostenuta dalla intera organizzazione del Partito.

2. Il Partito democratico della Calabria istituisce al proprio interno, con le modalità previste dallo Statuto nazionale del PD e dalla Carta di cittadinanza una organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello territoriale.

3. Alla organizzazione giovanile possono aderire i giovani e le giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

4. L'organizzazione giovanile, contribuisce al radicamento sul territorio del Partito democratico attraverso l'iniziativa politica, promuove in collaborazione

con il Partito percorsi di formazione rivolti ai singoli iscritti, ai gruppi dirigenti ed agli amministratori; può sperimentare nuove forme per l'organizzazione e la comunicazione politica del Partito; promuove e sostiene il coordinamento dei giovani eletti del Partito democratico.

5. L'organizzazione giovanile ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito. A tal fine, é presente con propri rappresentanti nelle assemblee elettive e nei luoghi di direzione del Partito ad ogni livello. Il Segretario dell'organizzazione giovanile é inoltre membro di diritto, senza diritto di voto, dell'Esecutivo del Partito al livello corrispondente.

6. Il Partito democratico della Calabria garantisce spazi, strumenti e risorse finanziarie per le attività dell'organizzazione giovanile, anche attraverso la promozione all'interno delle amministrazioni locali di consulte giovanili; la stessa organizzazione può inoltre portare avanti forme di autofinanziamento e dotarsi di un proprio autonomo bilancio.

7. L'iscrizione all'organizzazione giovanile comporta l'automatica iscrizione al Partito nel circolo territoriale di residenza. L'organizzazione giovanile può inoltre sperimentare forme di adesione che non comportino l'iscrizione al Partito, attraverso l'adozione di uno specifico regolamento da parte della sua Assemblea Regionale o delle Direzioni territoriali. È garantita la possibilità di adesione all'organizzazione giovanile presso tutti i circoli del Partito democratico della Calabria.

8. L'organizzazione giovanile può, a livello regionale e provinciale, sperimentare forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli d'intesa con gruppi, movimenti e associazioni tramite un proprio regolamento.

Articolo 30

Referendum interno e Petizioni

1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario regionale o il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea regionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito democratico.

2. La proposta di indizione del referendum deve indicare: a) la specifica formulazione del quesito; b) la natura consultiva, ovvero deliberativa del referendum stesso; c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.

3. Il referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea regionale, previo parere favorevole di ammissibilità della Commissione regionale di garanzia, sulla base di apposito Regolamento approvato dall'Assemblea regionale entro sei mesi dal suo insediamento.

4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito democratico della Calabria.

Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è definitiva, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.

6. Possono presentare una petizione su un tema riguardante la vita interna del Partito il 20% dei membri dell'Assemblea regionale, ovvero tre Assemblee territoriali, ovvero il 5% per cento degli iscritti del PD della Calabria.

7. Nell'Assemblea successiva alla presentazione della stessa, la Petizione viene messa ai voti e se approvata essa diviene vincolante per gli organismi dirigenti del Partito.

Articolo 31

Formazione politica

1. Il Partito democratico della Calabria promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.

2. A questo scopo, il Partito democratico stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni e Associazioni culturali.

3. Al fine di realizzare una formazione politica quale strumento fondamentale per accrescere consapevolezza e opportunità in tutte le persone che desiderano condividerne i valori e le aspirazioni ideali, il Partito democratico della Calabria istituisce la Scuola regionale di formazione alla politica, rivolta a giovani, cittadini, amministratori, dirigenti politici.

4. La Scuola regionale di formazione alla politica deve inoltre prestare particolare attenzione nel sostenere l'educazione alla politica e l'impegno civile di giovani, anche attraverso la partecipazione ai propri lavori.

5. La Scuola regionale organizza le proprie attività sulla base della condivisione dei valori fondativi del Partito democratico.

6. Sono organi della Scuola:

- Il Direttore, cui spetta il compito di coordinare le attività della Scuola e tenere i rapporti con il Partito e con altri soggetti.

Il Direttore è scelto dall'Assemblea regionale tra una terna di nomi proposti dal Segretario e rimane in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta;

- Il Comitato Scientifico, che ha il compito di definire l'indirizzo scientifico, l'organizzazione dei corsi, le modalità di relazione con altre agenzie formative, le proposte di finanziamento delle attività.

Il Comitato scientifico è composto da otto membri di riconosciuta competenza, nominati con le stesse modalità del Direttore;

- il Tesoriere, cui spetta il compito di amministrare le risorse necessarie al funzionamento della Scuola, in accordo con il Segretario regionale.

7. Oltre ai corsi organizzati nella sede centrale, la Scuola può realizzare corsi decentrati e comunque il sostegno a progetti formativi coerenti con le finalità della Scuola, promossi sui territori.

8. Su proposta del Direttore della Scuola, l'Assemblea regionale del PD approva lo Statuto, il bilancio e la programmazione dei corsi della Scuola.

9. Su proposta del Segretario, l'Assemblea regionale definisce l'organizzazione necessaria e le linee generali della attività della Scuola.

Articolo 32

Consulta degli Amministratori locali

1. La Consulta degli amministratori è costituita dai Sindaci e da tutti gli amministratori locali del PD, ai livelli provinciale e regionale, al fine di favorire la reciproca conoscenza delle esigenze dei singoli territori e di promuovere azioni condivise per l'attuazione del programma del Partito al servizio delle comunità locali.

2. Il Presidente della Consulta viene eletto, su convocazione del Segretario del livello corrispondente, tra i membri della stessa a maggioranza assoluta, in prima convocazione, ed a maggioranza semplice in seconda convocazione.

3. L'attività della Consulta sarà disciplinata da apposito Regolamento da approvare dalle rispettive assemblee.

4. Le proposte della consulta vengono sottoposte all'approvazione delle Assemblee regionale e provinciale in relazione agli argomenti trattati.

CAPO VII

Garanzie

Articolo 33

Commissioni di garanzia

1. La Commissione regionale di garanzia e, nel proprio ambito, le Commissioni territoriali:

- a) vigilano sulla corretta interpretazione e applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso;
- b) adottano pronunce sul rispetto di tali disposizioni da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito e assicurano funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto;
- c) decidono su dubbi o contrasti relativi alle attribuzioni dei diversi organi del Partito;
- d) vigilano sul Sistema informativo per favorire la partecipazione.

2. La Commissione di garanzia regionale svolge anche le funzioni di organo disciplinare e come tale promuove nei confronti degli iscritti che violano le disposizioni generali dello statuto nazionale o le disposizioni dello statuto regionale o il codice etico o la carta dei valori, di propria iniziativa o su sollecitazione scritta e motivata di anche uno solo degli scritti, l'azione disciplinare, secondo le norme del regolamento che verrà predisposto. Il regolamento dovrà comunque prevedere un meccanismo di contestazione dell'addebito ed una convocazione del proposto al provvedimento disciplinare, per consentire l'esercizio della difesa.

3. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame della Commissione regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, la Commissione stessa dovrà sottoporre la questione alla Commissione nazionale, secondo quanto previsto nell'art.41, ultimo comma, dello Statuto nazionale.

4. I componenti delle Commissioni di garanzia, ai diversi livelli, sono scelti fra gli iscritti del Partito democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.

5. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito democratico.

Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito democratico, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi.

Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto e la candidatura presentata non può essere ammessa; la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

6. I componenti delle Commissioni di garanzia sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati.

7. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica quattro anni.

8. Con Regolamento approvato dalla Commissione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per la loro deliberazione. Esso disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

Articolo 34

Tenuta degli albi e loro pubblicità

1. Le funzioni inerenti alla custodia dell'Anagrafe degli iscritti e dell'Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull'uso corretto dei relativi dati sono esercitate dalle Commissioni di garanzia, regionale e territoriali.

2. Il Regolamento, di cui al precedente art. 33 comma 8 del presente Statuto, stabilisce altresì le forme della pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzazione dei dati anche da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del Partito democratico, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

CAPO VIII

Principi della gestione finanziaria

Articolo 35

Tesoriere

1. Il Tesoriere, ai diversi livelli, viene eletto dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Segretario che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per i dirigenti aziendali delle banche e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.

2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.

3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale.

4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito.

5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Articolo 36

Finanziamento

1. Gli iscritti al Partito democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».

2. Il finanziamento del Partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

3. Il Partito democratico della Calabria ed i livelli territoriali ricevono le risorse previste dalla legge per il finanziamento delle campagne elettorali, secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 2, dello Statuto nazionale.

4. La struttura organizzativa regionale e le articolazioni territoriali e locali dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Articolo 37

Bilancio

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del Partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea regionale entro il successivo 30 novembre.

3. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito democratico.

Articolo 38

Regolamento finanziario

1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del Partito, definisce i rapporti con le strutture territoriali e locali, la ripartizione dei rimborsi regionali e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito democratico.

Articolo 39

Comitato di tesoreria

1. Il Comitato di Tesoreria ai diversi livelli è formato da tre componenti.

Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede.

Gli altri due componenti sono eletti dalla Direzione regionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui al precedente art. 35 comma 1.

2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica il rispetto della gestione contabile, le fonti di finanziamento e l'allocazione delle risorse finanziarie.

Il Comitato di tesoreria, tra l'altro, approva il bilancio annuale e quello preventivo redatti dal Tesoriere e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

Articolo 40

Collegio sindacale

1. L'Assemblea Regionale nomina un Collegio sindacale composto di 3 membri effettivi, indicandone il Presidente. Nomina anche 2 Sindaci supplenti. I Sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i Sindaci delle società per azioni.

2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile.

3. I Sindaci restano in carica 4 anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 41

Controllo contabile

1. Il rendiconto annuale è approvato dalla Direzione regionale entro il 31 maggio.

CAPO IX

Norme transitorie e finali

Art. 42

Norme transitorie

1. L'Assemblea costituente regionale, eletta il 14 ottobre 2007, assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all'Assemblea regionale.

2. Viene riconosciuta, come validamente effettuata, anche ai sensi dell'art 7 dello Statuto, l'elezione della Direzione regionale.

3. Con l'approvazione del presente Statuto decadono, per l'effetto, tutti gli altri organi regionali del Partito. Conseguentemente, entro il 30 settembre, l'Assemblea regionale procede all'elezione del Presidente dell'Assemblea, della Commissione regionale di Garanzia e, su proposta del Segretario regionale, del Tesoriere. Il Segretario regionale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, nomina l'Esecutivo regionale.

4. Le Assemblee provinciali costituenti ed i Coordinatori provinciali assumono le funzioni attribuite dal presente Statuto alle Assemblee provinciali ed ai Segretari provinciali e restano in carica fino all'elezione dei nuovi organi.

5. Entro il 31 ottobre si svolgeranno i Congressi provinciali sulla base del metodo delle primarie, secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto e – in quanto compatibile – dal Regolamento che ha disciplinato lo svolgimento delle primarie del 14 ottobre 2007.

6. In occasione dello svolgimento delle Assemblee comunali per la celebrazione dei Congressi provinciali si procede all'elezione diretta del Segretario cittadino e degli Organi dei Circoli.

7. I Congressi si svolgeranno sulla base degli elettori che hanno partecipato alle Primarie del 14 ottobre 2007- i cui elenchi regionali devono essere acquisiti dai singoli Coordinatori provinciali – e dai cittadini che si iscriveranno in un apposito elenco tre giorni prima della data di celebrazione dei Congressi.

Art. 43

Regolamenti

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto l'Assemblea regionale, la Direzione regionale, l'Assemblea provinciale, adottano i Regolamenti di competenza previsti dal presente Statuto;
2. Nella prima seduta successiva all'approvazione dello Statuto la Direzione regionale approva il Regolamento finanziario di cui all'art. 38 del presente Statuto.
3. Alla Direzione regionale è demandata l'approvazione di norme di coordinamento che disciplinino lo svolgimento dei Congressi provinciali, delle Unioni cittadine e degli organi di Circolo.

Articolo 44

Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti dell'Assemblea.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell'Assemblea regionale possono essere sottoposte a referendum interno qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 45

Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla trasmissione del testo approvato alla Commissione Nazionale di Garanzia, salvo nelle parti sulle quali la stessa Commissione avanzi rilievi.